



BANCA CENTRALE EUROPEA

VIGILANZA BANCARIA

Progetto di guida della Banca centrale europea alla valutazione del carattere sostanziale delle estensioni e delle modifiche ai metodi IMM e A-CVA (EGMA)

BANKENTOEZICHT

Dicembre 2016

BANKTILLSYN BANKU UZRAUDZĪBA

BANKŪ PRIEŽIŪRA NADZÓR BANKOWY

VIGILANZA BANCARIA

BANKFELÜGYELET

BANKING SUPERVISION

SUPERVISION BANCAIRE BANČNI NADZOR

MAOIRSEACHT AR BHAINCÉIREACHT NADZOR BANAKA

BANKING SUPERVISION

PANGANDUSJÄRELEVALVE

SUPERVISÃO BANCÁRIA

BANKOVNI DOHLED

БАНКОВ НАДЗОР

BANKTILLSYN

BANKENAUF SICHT

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

PANKKIVALVONTA

SUPRAVEGHERE BANCARĂ BANKOVÝ DOHL'AD

SUPERVIŽJONI BANKARJA

SUPERVISIÓN BANCARIA

BANKING SUPERVISION

SUPERVISÃO BANCÁRIA

BANKENAUF SICHT

Indice

1	Introduzione	4
2	Componenti dell'EGMA	6
2.1	Fondamenti	6
2.2	Parti dell'EGMA	6
3	Principi	9
3.1	Estensioni e modifiche soggette a indagine	9
3.2	Meccanismi di protezione per la classificazione come "sostanziale"	10
3.3	Valutazioni quantitative	10
3.4	Periodo di osservazione per la valutazione quantitativa del carattere sostanziale ai fini dell'IMM	14
3.5	Limiti alle modifiche dell'A-CVA soggette a indagine	14
3.6	Periodo di osservazione per la valutazione quantitativa del carattere sostanziale ai fini dell'A-CVA	15
3.7	Valutazioni qualitative	16
3.8	Modifiche che influiscono "significativamente" su un criterio di valutazione	17
4	Illustrazione del processo di valutazione del carattere sostanziale	18
5	Guida della BCE alla valutazione del carattere sostanziale delle estensioni e delle modifiche al metodo dei modelli interni e al metodo avanzato per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito	19
	Sezione 1: oggetto	19
	Sezione 2: categorie di estensioni e modifiche	21
	Sezione 3: principi che disciplinano la classificazione di estensioni e modifiche	22
	Sezione 4: estensioni e modifiche all'IMM soggette a indagine	23
	Sezione 5: estensioni e modifiche all'IMM considerate non sostanziali	24
	Sezione 6: modifiche all'A-CVA soggette a indagine	25

Sezione 7: modifiche all'A-CVA considerate non sostanziali	27
Sezione 8: documentazione a supporto di estensioni e modifiche	27
Allegato I: estensioni e modifiche al metodo IMM	29
Allegato II: modifiche all'A-CVA	32

1 Introduzione

Il regolamento sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Regulation, CRR)¹ prevede l'autorizzazione delle estensioni e delle modifiche sostanziali ai modelli interni per il rischio di credito, il rischio operativo e il rischio di mercato. La Commissione europea ha adottato norme tecniche di regolamentazione (regulatory technical standards, RTS) riguardanti la valutazione del carattere sostanziale delle estensioni e delle modifiche ai metodi basati sui rating interni (Internal Rating Based, IRB) per il rischio di credito, ai metodi avanzati di misurazione (Advanced Measurement Approach, AMA) per il rischio operativo e ai metodi basati su modelli interni (Internal Models Approach, IMA) per il rischio di mercato (cfr. capitolo 2.1). Conformemente a tali RTS, le estensioni e le modifiche ai modelli interni si suddividono in interventi "sostanziali", che richiedono la previa autorizzazione dell'autorità competente, e "non sostanziali", soggetti a notifica ex ante oppure ex post.

Quanto al rischio di controparte (counterparty credit risk, CCR), il testo in vigore del CRR non prescrive similmente l'adozione di RTS per il metodo dei modelli interni (internal model method, IMM) e il metodo avanzato per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (advanced method for credit valuation adjustment risk, A-CVA). Va tuttavia tenuto presente che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha la facoltà di disciplinare la materia adottando orientamenti in conformità all'articolo 16 del regolamento sull'ABE², oppure RTS in relazione a future disposizioni legislative dell'UE.

Il presente documento introduce la Guida della Banca centrale europea (BCE) alla valutazione del carattere sostanziale delle estensioni e delle modifiche ai metodi IMM e A-CVA (EGMA). L'EGMA, adottata nel contesto dell'attuale riesame delle autorizzazioni all'uso di metodi interni, indica come la BCE intenda interpretare il quadro giuridico in vigore. Il testo è di ausilio agli enti significativi nell'autovalutazione del carattere sostanziale delle estensioni e delle modifiche ai metodi IMM e A-CVA in ottemperanza delle disposizioni giuridiche vigenti. La guida è un documento integrato concepito per essere applicato nella sua interezza. Se l'applicazione si limitasse a singoli elementi, la coerenza del processo di valutazione rischierebbe di essere distorta. Tale applicazione parziale andrebbe quindi evitata nella massima misura possibile.

La BCE non intende investire di effetti giuridici la presente guida; pertanto nessun elemento nella formulazione, nel contesto ovvero nella sostanza di questo documento va interpretato in contrasto con tale intento. L'EGMA si limita a proporre

¹ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012.

² Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la Decisione n. 716/2009/CE e abroga la Decisione 2009/78/CE della Commissione.

agli enti una linea di azione da seguire nell'ambito del quadro giuridico vigente. L'EGMA non vuole sostituirsi alle disposizioni legislative dell'UE o in vigore a livello nazionale, né inficiarle o influenzarle in alcun modo.

Il prosieguo del testo è così strutturato: il capitolo 2 presenta i fondamenti dell'EGMA, il capitolo 3 spiega i principi alla base della sua compilazione, il capitolo 4 consiste in uno schema sintetico dell'EGMA, mentre il capitolo 5 contiene quello che è propriamente il testo della guida.

2 Componenti dell'EGMA

2.1 Fondamenti

L'EGMA si basa sul quadro giuridico vigente e vi fa riferimento (nella massima misura possibile). I suoi fondamenti sono:

1. [Regolamento delegato \(UE\) n. 529/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il Regolamento \(UE\) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di valutazione della rilevanza delle estensioni e delle modifiche al metodo basato sui rating interni e al metodo avanzato di misurazione \(di seguito "RTS sul metodo IRB"\)](#).
2. [Regolamento delegato \(UE\) n. 942/2015 della Commissione, del 4 marzo 2015, che modifica il Regolamento delegato \(UE\) n. 529/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il Regolamento \(UE\) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di valutazione del carattere sostanziale delle estensioni e delle modifiche ai metodi interni per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato \(di seguito "RTS sull'IMA"\)](#).
3. Il [CRR](#), di cui in particolare
 - (a) l'articolo 162, paragrafo 2, lettera i), in base al quale l'ente deve ottenere l'autorizzazione dell'autorità competente per poter fissare M pari a 1;
 - (b) l'articolo 383, paragrafo 5, lettera c), in base al quale la BCE ha la facoltà di rivedere il fattore moltiplicativo dell'A-CVA.

2.2 Parti dell'EGMA

L'EGMA si compone di tre parti (generale, sull'IMM e sull'A-CVA).

EGMA: parte generale

Le indicazioni generali dell'EGMA sono contenute nelle sezioni 1, 2, 3 e 8 (cfr. capitolo 5).

Per fini di coerenza, la struttura delle indicazioni generali dell'EGMA è simile a quella delle RTS sul metodo IRB e delle RTS sull'IMA.

La sezione 1 definisce l'ambito di applicazione della guida. Per l'IMM si prendono in considerazione tutte le estensioni e le modifiche. Per l'A-CVA le indicazioni generali dell'EGMA fanno riferimento a tre categorie:

1. parte dell'EGMA sull'IMM per le estensioni e le modifiche all'A-CVA che coincidono con estensioni e modifiche all'IMM
2. RTS sull'IMA per le estensioni e le modifiche all'A-CVA che coincidono con estensioni e modifiche all'IMA
3. fondamento 3b) (di cui al capitolo 2.1) per tutte le estensioni e le modifiche all'A-CVA

Le categorie 1 e 2 coprono tutte le possibili estensioni dell'A-CVA, poiché queste coincidono in toto con estensioni all'IMM o all'IMA³. L'EGMA non definisce pertanto criteri per la valutazione del carattere sostanziale delle estensioni all'A-CVA. Tuttavia le categorie 1 e 2 non coprono ogni possibile modifica all'A-CVA, poiché non tutte coincidono con modifiche all'IMM o all'IMA. Le modifiche all'A-CVA che non ricadono nelle RTS sull'IMA e nella parte dell'EGMA sull'IMM sono definite **modifiche specifiche per l'A-CVA**. Queste ultime sono possibili in relazione a:

- selezione del periodo di stress dell'A-CVA
- selezione della perdita in caso di default (loss given default, LGD) implicita nel mercato
- modifiche alla metodologia dei differenziali e delle variabili proxy

La parte dell'EGMA sull'A-CVA definisce i criteri per la valutazione del carattere sostanziale delle modifiche specifiche per l'A-CVA.

EGMA: parte sull'IMM

La parte dell'EGMA sull'IMM, che consiste nelle sezioni 4 e 5 e nell'allegato I, copre tutte le estensioni e le modifiche all'IMM.

La struttura della parte dell'EGMA sull'IMM si basa su quella delle RTS sul metodo IRB.

EGMA: parte sull'A-CVA


La parte dell'EGMA sull'A-CVA, che consiste nelle sezioni 6 e 7 e nell'allegato II, copre le modifiche specifiche per l'A-CVA.

La struttura della parte dell'EGMA sull'A-CVA si basa su quella delle RTS sull'IMA.

La base giuridica della parte dell'EGMA sull'A-CVA consiste nei fondamenti 3a) e 3b) (di cui al capitolo 2.1).

³ Si fa notare che, previa autorizzazione dell'autorità competente, agli enti è consentito calcolare il requisito patrimoniale per l'A-CVA con riferimento a un numero limitato di portafogli minori non interessati da estensioni o modifiche all'IMM sulla base dell'IMA e del metodo esposto alla parte 3, titolo II, capo 6, sezioni 3-5 del CRR.

Figura 1
Schema sintetico



3 Principi

Il presente capitolo esamina le differenze fra la struttura dell'EGMA e quella delle RTS sul metodo IRB e delle RTS sull'IMA, nonché le relative motivazioni. Espone inoltre le modalità di valutazione delle modifiche all'IMM e specifiche per l'A-CVA. Il capitolo non fa cenno ai principi di fondo riguardanti le parti dell'EGMA riprese dalle RTS in vigore; per questi si rimanda alle relative RTS (cfr. i riferimenti di cui al capitolo 2.1).

3.1 Estensioni e modifiche soggette a indagine

Si rimanda alla sezione 2, paragrafi 1 e 3, dell'EGMA.

Classificazione secondo l'EGMA

Nel quadro delle RTS sul metodo IRB e delle RTS sull'IMA, il carattere sostanziale delle estensioni e delle modifiche al metodo IRB e all'IMA è oggetto di autovalutazione da parte dell'ente interessato, che determina altresì la classificazione dell'estensione o della modifica quale "sostanziale" oppure "non sostanziale".

Nell'EGMA il carattere sostanziale delle estensioni e delle modifiche all'IMM e all'A-CVA è sottoposto all'autovalutazione dell'ente, integrata da un'indagine della BCE sull'estensione o sulla modifica in questione. Dall'autovalutazione, primo stadio del processo, possono scaturire due classificazioni: "estensioni e modifiche soggette a indagine" oppure "estensioni e modifiche non sostanziali".

Le estensioni e le modifiche non sostanziali sono notificate alla BCE e attuate in conformità della sezione 2, paragrafo 3.

Le estensioni e le modifiche soggette a indagine richiedono un esame dei modelli interni da parte della BCE, a conclusione del quale sono classificate in via definitiva come "sostanziali" o "non sostanziali". L'ente non può attuare l'estensione o la modifica oggetto di indagine prima di conoscere l'esito della valutazione della BCE. Se l'estensione o la modifica è classificata come sostanziale, l'ente riceve una decisione dalla BCE; in caso di estensione o modifica classificata come non sostanziale, all'ente perviene il parere della BCE in merito all'attuazione.

Principi alla base dell'introduzione del processo di classificazione

La BCE è del parere che la valutazione del carattere sostanziale di un sottoinsieme di estensioni e modifiche ai metodi IMM e A-CVA richieda un'indagine della BCE a integrazione dei criteri qualitativi e quantitativi predefiniti nell'EGMA.

L'indagine sui modelli interni condotta dalla BCE offre ulteriori indicazioni sul carattere sostanziale di un'estensione o di una modifica. Inoltre, in alcuni casi, si evita l'avvio di un iter formale per l'assunzione di una decisione da parte della BCE laddove le modifiche risultino "non sostanziali".

3.2 Meccanismi di protezione per la classificazione come "sostanziale"

Si rimanda alla sezione 2, paragrafo 2, dell'EGMA.

Valutazione del carattere sostanziale secondo l'EGMA

La BCE esaminerà i modelli interni in relazione alle estensioni e alle modifiche soggette a indagine. Le estensioni e le modifiche di seguito indicate sono classificate sempre come sostanziali (meccanismo di protezione):

1. estensioni dell'IMM soggette a indagine⁴;
2. estensioni e modifiche all'IMM oppure modifiche al metodo A-CVA che riducano almeno dell'1% le RWA complessive dell'ente;
3. estensioni e modifiche che, conformemente all'esito dell'indagine condotta dalla BCE sui modelli interni, siano proposte per diniego agli organi decisionali della BCE (essendo tali estensioni e modifiche sostanziali per definizione).

L'introduzione di tale meccanismo di protezione è necessaria a causa dell'impatto quantitativo relativamente elevato.

3.3 Valutazioni quantitative

3.3.1 Estensioni e modifiche all'IMM soggette a indagine

Si rimanda alla sezione 4, paragrafo 1, dell'EGMA.

Valutazione quantitativa secondo l'EGMA

Una variazione pari almeno al 5% delle RWA dell'intero portafoglio esposto al CCR.

⁴ Tale meccanismo di protezione è introdotto alla luce dell'obbligo di approvazione di tutte le estensioni sostanziali previsto nel CRR.

Equivalente IRB

Conformemente alle RTS sul metodo IRB, le estensioni e le modifiche sono sostanziali se determinano un impatto quantitativo in uno dei seguenti casi:

1. una diminuzione pari o superiore all'1,5% delle RWA dell'intero portafoglio esposto al rischio di credito
2. una diminuzione pari o superiore al 15% delle RWA nel perimetro di applicazione del sistema di rating

Le valutazioni quantitative relative all'IMM vengono quindi modificate in quattro punti rispetto alle RTS sul metodo IRB.

Principi alla base della differenza

In primo luogo, la soglia quantitativa dell'IMM è definita soltanto in relazione all'intero portafoglio esposto al CCR dell'ente, mentre le RTS sul metodo IRB applicano la corrispondente soglia quantitativa all'intero portafoglio creditizio dell'ente. Tale portafoglio comprende anche un sottoinsieme di operazioni connesse al CCR, poiché anche i valori delle esposizioni derivanti dal CCR rientrano nel calcolo delle RWA per il rischio di credito. La BCE differenzia i modelli interni per il rischio di credito da quelli per il CCR. Pertanto, la soglia è stata fissata a livello dell'intero portafoglio esposto al CCR dell'ente, anziché per l'intero portafoglio soggetto al rischio di credito.

In secondo luogo, le soglie quantitative sono state innalzate alla luce delle seguenti considerazioni:

1. i portafogli IMM sono meno granulari di quelli IRB;
2. le estensioni e le modifiche all'IMM incidono in genere sull'intero portafoglio soggetto al CCR dato l'utilizzo di insiemi di attività soggette a compensazione che comprendono classi di attività e/o tipologie di operazioni diverse, mentre le estensioni e le modifiche al modello IRB possono interessare una sola classe di esposizioni nell'intero portafoglio IRB.

Di conseguenza, se si utilizzassero le soglie del metodo IRB nella valutazione dell'IMM, tutte le estensioni e le modifiche verrebbero con grande probabilità classificate come "soggette a indagine", imponendo oneri inutili a tutte le parti coinvolte.

In terzo luogo, sono state introdotte soglie aggiuntive in base alle quali, oltre alle riduzioni delle RWA, anche i loro aumenti rientrano nelle estensioni e modifiche soggette a indagine. Tali soglie sono necessarie per tre ordini di motivi.

1. Le estensioni e le modifiche all'IMM che incrementano le RWA potrebbero indurre una significativa diminuzione del requisito patrimoniale a fronte dell'A-CVA (ad esempio in ragione di una riduzione del profilo dell'EE oltre

l'orizzonte di un anno, anche in presenza di un aumento delle esposizioni con durata inferiore a un anno).

2. Il metodo IRB comprende classi di esposizioni distinte. Per contro, l'IMM si basa su classi di attività diverse (ad esempio tasso di interesse e tasso di cambio), che possono risentire di una singola estensione o modifica al modello. Le estensioni e le modifiche che determinano un aumento delle RWA complessive calcolate in base all'IMM potrebbero ridurre le RWA per una specifica classe di attività che, seppur di entità inferiore al momento, potrebbe divenire più rilevante in futuro richiedendo parimenti l'attenzione della BCE. È pertanto necessario introdurre una soglia anche per gli aumenti delle RWA.
3. Per continuare ad assicurare la comprensione delle estensioni e delle modifiche ai modelli dell'ente, si esamina anche il carattere sostanziale di quelle che determinino un incremento oltre la soglia definita delle RWA calcolate con l'IMM.

In quarto luogo, la soglia quantitativa è definita soltanto in relazione all'intero portafoglio esposto al CCR; non esiste cioè una soglia distinta per il perimetro di applicazione dell'IMM. Vi sono due argomentazioni che rendono superflua un'ulteriore soglia quantitativa per il perimetro di applicazione dell'IMM.

1. Gli enti partecipanti all'MVU coprono almeno il 50% delle RWA relative al CCR mediante l'IMM.
2. Nel caso di un'estensione o di una modifica al metodo IRB operata presso una controllata dell'ente, il suo impatto può essere modesto a livello consolidato ma notevole a livello individuale. Per questa ragione le RTS sul metodo IRB prevedono una soglia quantitativa per il perimetro di applicazione del sistema di rating. I modelli IMM si applicano invece a livello consolidato.

Principi alla base della definizione della soglia per le RWA

Le soglie sono definite a livello delle RWA del portafoglio interessato. In alternativa, sarebbe stato possibile applicarle alle esposizioni (ad esempio all'EEPE). Tuttavia, queste ultime non sono ponderate per il rischio, vale a dire che le modifiche a livelli identici dell'esposizione contribuirebbero in uguale misura alla valutazione del loro carattere sostanziale indipendentemente dall'essere relative a un accordo contrattuale con bassa PD e bassa LGD oppure a un accordo con PD e LGD elevate. Inoltre, l'EEPE trascura per definizione i profili delle esposizioni oltre l'orizzonte di un anno, mentre i profili dell'esposizione attesa sono inclusi interamente nelle RWA mediante l'aggiustamento in funzione della scadenza⁵. Nel complesso, le RWA sono ritenute la misura di rischio più appropriata per definire le soglie del carattere sostanziale.

⁵ Purché M non sia fissata a 1 ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 2, lettera i), del CRR.

3.3.2 Estensioni e modifiche all'IMM non sostanziali soggette a notifica ex ante

Si rimanda alla sezione 5 dell'EGMA.

Valutazione quantitativa secondo l'EGMA

La valutazione quantitativa non è richiesta.

Equivalente IRB

Una diminuzione pari o superiore al 5% delle RWA nel perimetro di applicazione del sistema di rating.

Principi alla base della differenza

Le RTS sul metodo IRB definiscono una soglia quantitativa solo per il perimetro di applicazione del sistema di rating. Tuttavia, come già menzionato, tale soglia non è prevista per l'IMM. Pertanto, non è necessaria la valutazione quantitativa del perimetro di applicazione dell'IMM.

3.3.3 Modifiche all'A-CVA soggette a indagine

Si rimanda alla sezione 6, paragrafo 1, dell'EGMA.

La valutazione quantitativa ai fini dell'A-CVA è in linea con quella ai fini dell'IMA definita nelle RTS sull'IMA.

3.3.4 Misure da mantenere costanti nelle analisi di impatto

Si rimanda alla sezione 4, paragrafo 5, e alla sezione 6, paragrafo 6.

Valutazione quantitativa secondo l'EGMA

Le misure⁶ che non sono interessate dalle estensioni o dalle modifiche all'IMM o all'A-CVA in argomento dovrebbero essere mantenute costanti nell'ambito delle analisi dell'impatto quantitativo. Ad esempio, nel caso dell'impatto sulle RWA di una modifica apportata all'IMM di un ente, le misure della PD e dell'LGD dovrebbero essere mantenute costanti. Inoltre, nel determinare l'impatto sul requisito

⁶ In tale contesto per "misura" si intende il valore di un parametro quantitativo che influisce sul requisito patrimoniale.

patrimoniale totale per l'A-CVA a seguito di una modifica alla metodologia dei differenziali e delle variabili proxy di un ente, dovrebbe essere mantenuta costante la metodologia per determinare l'LGD implicita nel mercato.

Principio

Al fine di ottenere una valutazione rappresentativa dell'impatto quantitativo, le misure non connesse all'estensione o alla modifica dell'IMM o dell'A-CVA in questione andrebbero mantenute costanti.

3.4 Periodo di osservazione per la valutazione quantitativa del carattere sostanziale ai fini dell'IMM

Si rimanda alla sezione 4, paragrafo 4, dell'EGMA.

Periodo di osservazione secondo l'EGMA

L'EGMA introduce un periodo di osservazione per i criteri di valutazione quantitativi ai fini dell'IMM.

Principi alla base dell'introduzione di un periodo di osservazione nell'EGMA

Le RTS sul metodo IRB prevedono che si effettui solo una singola osservazione per i criteri di valutazione quantitativi. Tuttavia, le RWA calcolate in base all'IMM risultano più variabili di quelle calcolate con il metodo IRB. L'EGMA introduce pertanto un periodo di osservazione al fine di ottenere un valore rappresentativo dell'impatto quantitativo. La maggiore variabilità delle RWA da IMM rispetto a quelle ricavate con il metodo IRB è dovuta alla possibilità che l'esposizione calcolata in base all'IMM oscilli in ragione di:

1. variazioni nei dati di mercato
2. attività di negoziazione/copertura in corso

Il periodo di osservazione per la valutazione quantitativa del carattere sostanziale di estensioni o modifiche all'IMM coincide con quello considerato ai fini della valutazione quantitativa del carattere sostanziale di estensioni o modifiche all'A-CVA, illustrato di seguito nel capitolo 3.6.

3.5 Limiti alle modifiche dell'A-CVA soggette a indagine

Si rimanda alla sezione 6, paragrafo 1, dell'EGMA.

Limiti alla classificazione delle modifiche all'A-CVA come sostanziali

Il CRR stabilisce che gli enti autorizzati all'utilizzo sia dell'IMA (rischio specifico degli strumenti di debito ai sensi dell'articolo 363, paragrafo 1, del CRR) sia dell'IMM debbano applicare un modello A-CVA. Pertanto, ai fini dell'applicazione di tale modello non è necessaria un'apposita autorizzazione iniziale. Di conseguenza, le modifiche che riguardano esclusivamente l'A-CVA, non essendo soggette a previa autorizzazione, non possono essere classificate come sostanziali. Per questa ragione, la BCE non sottoporrà a indagine il carattere sostanziale delle modifiche che interessano il solo modello A-CVA.

Un sottoinsieme di modifiche all'A-CVA, oltre a riguardare il modello stesso, influisce anche sull'autorizzazione a fissare M pari a 1 ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 2, lettera i), del CRR. La BCE esaminerà il carattere sostanziale di tali modifiche all'A-CVA se queste supereranno la soglia definita nella sezione 6 dell'EGMA.

Modifiche all'A-CVA in caso di autorizzazione a fissare $M=1$ ⁷

L'indagine in ordine al carattere sostanziale è necessaria soltanto in caso di modifiche specifiche per l'A-CVA che superino la relativa soglia e influiscano sull'autorizzazione dell'ente a fissare $M=1$.

Principi alla base dell'interpretazione della BCE

Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 2, lettera i), del CRR, al fine di fissare il valore di $M=1$ l'ente deve dimostrare alla BCE che il proprio modello A-CVA, ossia la propria metodologia dei differenziali e delle variabili proxy, considera adeguatamente il rischio di migrazione. Pertanto, il citato articolo dispone che l'ente debba ottenere l'autorizzazione della BCE per fissare il valore di $M=1$. In aggiunta, la BCE ritiene che ai fini della piena efficacia del medesimo articolo l'ente già autorizzato all'utilizzo di $M=1$ debba anche sottoporre ad autorizzazione le modifiche sostanziali alla propria metodologia dei differenziali e delle variabili proxy qualora tali modifiche rientrino nel perimetro dell'autorizzazione a fissare $M=1$.

3.6 Periodo di osservazione per la valutazione quantitativa del carattere sostanziale ai fini dell'A-CVA

Si rimanda alla sezione 6, paragrafo 5, dell'EGMA.

⁷ M è il parametro relativo alla scadenza di cui all'articolo 162 del CRR, che si utilizza nella formula per il calcolo del fattore di ponderazione del rischio ai fini del metodo IRB di cui all'articolo 153, paragrafo 1, del CRR.

Periodo di osservazione secondo l'EGMA

Ai fini della valutazione del carattere sostanziale relativa all'A-CVA si introduce in via subordinata un periodo di osservazione alternativo per i criteri qualitativi, pari a tre osservazioni settimanali consecutive oppure a due osservazioni mensili consecutive.

Principi alla base dell'introduzione di un periodo di osservazione nell'EGMA

La metodologia alternativa è prevista per gli enti che non sono in grado di aggiornare il calcolo dei requisiti per l'A-CVA con frequenza giornaliera.

L'articolo 383, paragrafo 5, lettera d), del CRR impone agli enti di effettuare il calcolo del requisito patrimoniale per l'A-CVA almeno su base mensile. In aggiunta, per le segnalazioni di vigilanza è prevista una frequenza trimestrale⁸. Nel complesso, l'ente dovrebbe essere in grado di condurre analisi di impatto con frequenza mensile sulla base della metodologia alternativa. La durata del periodo di osservazione aumenta se l'osservazione ha frequenza mensile. Un periodo più lungo è necessario per far sì che la valutazione quantitativa del carattere sostanziale produca comunque un dato rappresentativo dell'impatto quantitativo.

3.7 Valutazioni qualitative

3.7.1 Estensioni all'IMM

Si rimanda all'allegato I, parte I, dell'EGMA.

EGMA: estensioni all'IMM

La parte della guida relativa all'IMM introduce criteri qualitativi per la valutazione del carattere sostanziale delle estensioni all'IMM diversi rispetto a quelli previsti dalle RTS sul metodo IRB.

Principi alla base dell'introduzione

Per la valutazione delle estensioni al modello IMM non si possono applicare i criteri qualitativi validi per i modelli IRB dal momento che non vi è alcuna sovrapposizione nel perimetro di applicazione. L'EGMA prevede pertanto criteri qualitativi di valutazione specifici per l'IMM.

⁸ Cfr. articolo 5, lettera a), punto 1), delle norme tecniche di attuazione dell'ABE sulle segnalazioni di vigilanza (Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 680/2014).

3.7.2 Modifiche all'IMM e all'A-CVA

Si rimanda all'allegato I, parte II, dell'EGMA per l'IMM e all'allegato II per l'A-CVA.

I criteri qualitativi per la valutazione del carattere sostanziale delle modifiche all'IMM e all'A-CVA sono per definizione specifici per l'IMM e per l'A-CVA.

3.8 Modifiche che influiscono “significativamente” su un criterio di valutazione

Si rimanda alla sezione 6, paragrafo 1, alla sezione 8, paragrafo 2, lettera c), nonché agli allegati dell'EGMA (sia per le estensioni e le modifiche soggette a indagine, sia per le estensioni e le modifiche non sostanziali che richiedono notifica ex ante).


La guida opera una sintesi tra un approccio per principi e un approccio onnicomprensivo.

L'approccio per principi offre il vantaggio di non dover elencare e classificare in anticipo tutte le possibili estensioni e modifiche future; il suo svantaggio è dato dall'assenza di indicazioni inequivocabili su come classificare un'estensione o una modifica. L'approccio onnicomprensivo presenta vantaggi e svantaggi speculari a quelli dell'approccio per principi.

Per un sottoinsieme di criteri di valutazione l'EGMA ha adottato l'approccio per principi in ragione dell'impossibilità di elencare in maniera esaustiva tutte le possibili estensioni e modifiche future. In tale approccio il termine “significativo” è impiegato per descrivere le modifiche di cui alla sezione 6, paragrafo 1, alla sezione 8 e agli allegati.

Un esempio dell'uso del termine “significativo” nei criteri di valutazione si trova nell'allegato I, parte II, e nella sezione 1, paragrafo 2, dove si definisce come criterio di valutazione la metodologia per la previsione della distribuzione dei fattori di rischio. Se la modifica alla previsione della distribuzione dei fattori di rischio è significativa, come ad esempio in caso di modifica al modello stocastico delle curve dei tassi di interesse in cui si passa da processo con distribuzione log-normale a processo normale, il carattere sostanziale della modifica deve essere sottoposto a indagine. Se la modifica non è significativa, come nel caso in cui al modello già confermato per l'individuazione dei fattori di rischio di posizione in merci venga incorporato un nuovo fattore di rischio (ad esempio il greggio Brent), essa è classificata come non sostanziale soggetta a notifica ex ante.

4 Illustrazione del processo di valutazione del carattere sostanziale



* parte tre, titolo II, capo 6, del CRR

** requisito patrimoniale totale per il CVA

5 Guida della BCE alla valutazione del carattere sostanziale delle estensioni e delle modifiche al metodo dei modelli interni e al metodo avanzato per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito

La BCE non intende investire di effetti giuridici la presente guida (EGMA); pertanto nessun elemento nella formulazione, nel contesto ovvero nella sostanza di questo documento va interpretato in contrasto con tale intento. L'EGMA si limita a proporre agli enti una linea di azione da seguire nell'ambito del quadro giuridico applicabile. L'EGMA non vuole sostituirsi alle disposizioni legislative dell'UE o in vigore a livello nazionale, né inficiarle o influenzarle in alcun modo. La guida è un documento integrato concepito per essere applicato nella sua interezza. Se l'applicazione si limitasse a singoli elementi, la coerenza del processo di valutazione rischierebbe di essere distorta. Tale applicazione parziale andrebbe quindi evitata nella massima misura possibile.

Sezione 1: oggetto

1. La presente guida espone i criteri indicativi che la BCE ha adottato per la valutazione del carattere sostanziale delle estensioni e delle modifiche ai metodi di misurazione IMM ai sensi degli articoli 283-294 del CRR e ai metodi di misurazione del requisito patrimoniale per l'A-CVA ai sensi degli articoli 381-383 e 386 del CRR.
2. Per quanto riguarda l'IMM, l'EGMA definisce, nelle sezioni 4 e 5 e nell'allegato I, i criteri per la valutazione del carattere sostanziale applicabili a tutte le estensioni e le modifiche dei modelli.
3. Per quanto concerne l'A-CVA, l'EGMA fa riferimento alla regolamentazione vigente e alla parte dell'EGMA sull'IMM, oppure definisce criteri per la valutazione del carattere sostanziale secondo le modalità di seguito enunciate.
 - (a) **Tutte le estensioni e le modifiche all'A-CVA**
Ai sensi dell'articolo 383, paragrafo 5, lettera c), del CRR, l'autorità competente può rivedere il fattore moltiplicativo dell'A-CVA laddove ritenuto necessario. A questo proposito, l'EGMA fa riferimento alla discrezionalità in oggetto per tutte le estensioni e le modifiche dell'A-CVA.

(b) Estensioni dell'A-CVA

Per tutte le estensioni dell'A-CVA, l'EGMA fa riferimento alle RTS sull'IMA, che modificano le RTS sul metodo IRB, nonché alla parte dell'EGMA sull'IMM concernente l'estensione dei modelli.

(c) Modifiche all'A-CVA

L'EGMA riconosce tre tipologie di modifiche all'A-CVA, di seguito enunciate insieme al metodo adottato per definire i criteri per la valutazione del carattere sostanziale delle rispettive modifiche.

- (i) Modifiche all'A-CVA che coincidono con una modifica all'IMM: in relazione a queste, la guida fa riferimento alla parte dell'EGMA sull'IMM concernente le modifiche ai modelli.
- (ii) Modifiche all'A-CVA che coincidono con una modifica all'IMA (parte tre, titolo II, capo 5, del CRR): in relazione a queste, la guida fa riferimento alle RTS sull'IMA, che modificano le RTS sul metodo IRB.
- (iii) Modifiche specifiche per l'A-CVA che non coincidono con modifiche all'IMM e all'IMA: le sezioni 6 e 7 e l'allegato II definiscono i criteri per la valutazione del carattere sostanziale delle modifiche specifiche per l'A-CVA. Si considerano modifiche specifiche per l'A-CVA come minimo le seguenti:
 - modifiche alla metodologia dei differenziali e delle variabili proxy ai sensi degli articoli 383, paragrafo 1, e 383, paragrafo 7, del CRR rispettivamente, qualora non risultino da una modifica all'IMA;
 - modifiche alla selezione della perdita in caso di default implicita nel mercato ai sensi dell'articolo 383, paragrafo 7, del CRR, qualora non risulti da una modifica all'IMA o al metodo IRB;
 - modifiche alla selezione del periodo di stress dell'A-CVA ai sensi dell'articolo 383, paragrafo 5, lettera b), del CRR, qualora non risulti da una modifica del periodo di stress dell'IMM.

- (d) Le estensioni e le modifiche all'A-CVA di cui alla sezione 1, paragrafo 3, lettera b), alla sezione 1, paragrafo 3, lettera c), punto i), o alla sezione 1, paragrafo 3, lettera c), punto ii), dovrebbero essere segnalate secondo le modalità applicabili alle modifiche specifiche per l'A-CVA non classificate come sostanziali soggette a notifica ex post (cfr. sezione 8). Per tali estensioni e modifiche gli enti possono comunicare un impatto quantitativo non ottenuto mediante calcolo parallelo; in altre parole, le condizioni sono meno rigide di quelle definite nella sezione 8, paragrafo 1, lettera g).

Sezione 2: categorie di estensioni e modifiche

1. Gli enti suddividono le estensioni e le modifiche all'IMM e le modifiche all'A-CVA nelle seguenti categorie:
 - (a) estensioni e modifiche soggette a indagine da parte della BCE
 - (b) altre estensioni e modifiche notificate alla BCE
2. Per le estensioni e le modifiche soggette a indagine da parte della BCE ai sensi della sezione 2, paragrafo 1, lettera a), la classificazione definitiva è ottenuta dalla BCE nel seguente modo:
 - (a) estensioni e modifiche sostanziali soggette ad autorizzazione, oppure
 - (b) estensioni e modifiche non sostanziali

La classificazione definitiva dipende dall'esito dell'indagine della BCE. Tuttavia i seguenti casi sono sempre classificati come sostanziali:

 - (c) estensioni dell'IMM soggette a indagine
 - (d) estensioni e modifiche all'IMM oppure modifiche al metodo A-CVA che riducano almeno dell'1% le RWA complessive dell'ente
 - (e) estensioni e modifiche che, in esito all'indagine condotta dalla BCE sui modelli interni, siano proposte per diniego agli organi decisionali della BCE

Prima di attuare l'estensione o la modifica, l'ente attende che la BCE:

 - autorizzi l'estensione o la modifica in seguito all'indagine sui modelli interni (ai sensi dell'articolo 9 del regolamento sull'MVU⁹) e alla fase decisionale (in tal caso la BCE considera l'estensione o la modifica sostanziale); oppure
 - notifichi all'ente che l'estensione o la modifica è ritenuta non sostanziale. La notifica può riportare il parere della BCE riguardo all'estensione o alla modifica in oggetto.
3. Gli enti suddividono le estensioni e le modifiche di cui alla sezione 2, paragrafo 1, lettera b), in:
 - (a) estensioni e modifiche non sostanziali soggette a notifica prima dell'attuazione ("ex ante")
 - (b) estensioni e modifiche non sostanziali soggette a notifica dopo l'attuazione ("ex post")

⁹ [Regolamento \(UE\) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi](#)

Sezione 3: principi che disciplinano la classificazione di estensioni e modifiche

1. Le estensioni e le modifiche all'IMM sono classificate in conformità alla presente sezione e alle sezioni 4 e 5.

Le modifiche all'A-CVA sono classificate in conformità alla presente sezione e alle sezioni 6 e 7.

2. Qualora gli enti calcolino l'impatto quantitativo di qualsiasi estensione o modifica sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai sensi della parte tre, titolo II, capo 3, sezione 2, del CRR per il metodo IRB oppure ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, sezioni 1 e 2, del CRR per il metodo standardizzato, ovvero, se del caso, direttamente sui requisiti di fondi propri, essi applicano la seguente metodologia:
 - (a) basano la valutazione dell'impatto quantitativo sui dati più recenti di cui dispongono;
 - (b) se tale impatto quantitativo non può essere valutato con esattezza, effettuano la valutazione ricorrendo a un campione rappresentativo o ad altra metodologia inferenziale attendibile;
 - (c) se la modifica non ha un impatto quantitativo diretto, come nel caso di modifiche all'organizzazione, ai processi interni o alla procedura di gestione dei rischi, non si calcola l'impatto quantitativo, in conformità alla sezione 4 per l'IMM o alla sezione 6 per l'A-CVA.
3. Un'unica estensione o modifica non può essere scissa in più estensioni o modifiche di carattere potenzialmente meno sostanziale.
4. Più estensioni o modifiche non possono essere fuse in un'unica estensione o modifica di carattere potenzialmente meno sostanziale.
5. In caso di dubbio, nell'autovalutazione l'ente assegna l'estensione o la modifica alla categoria di carattere più sostanziale.
6. Una volta che la BCE ha autorizzato un'estensione o una modifica sostanziale, l'ente calcola i requisiti di fondi propri in base a tale estensione o modifica a partire dalla data indicata nella nuova autorizzazione. La mancata attuazione di un'estensione o modifica entro il termine indicato nella notifica di autorizzazione della BCE comporta la necessità di ulteriori azioni da parte sia della BCE sia dell'ente.
7. Qualora l'estensione o la modifica rientri nella categoria soggetta a notifica preventiva alla BCE o sia classificata come non sostanziale in esito a un'indagine sui modelli interni da parte della BCE, e laddove, in seguito alla notifica, l'ente decida di non attuare l'estensione o la modifica, quest'ultimo comunica tale decisione alla BCE senza indebito ritardo.

8. La BCE porta a conoscenza dell'ente la classificazione definitiva delle estensioni e delle modifiche soggette a indagine (ovvero notifica se siano ritenute sostanziali o non sostanziali).
9. L'ente può richiedere che un'estensione o modifica soggetta a indagine sia classificata come "sostanziale" in via definitiva. La BCE terrà conto di tale richiesta, che tuttavia non avrà alcun effetto vincolante nei suoi confronti.

Sezione 4: estensioni e modifiche all'IMM soggette a indagine

1. Un'estensione¹⁰ o modifica dell'IMM è sottoposta alla BCE per l'analisi del suo carattere sostanziale se soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
 - (a) si configura come una delle estensioni descritte nell'allegato I, parte I, sezione 1;
 - (b) si configura come una delle modifiche descritte nell'allegato II, parte II, sezione 1;
 - (c) dà luogo a:
 - (i) una variazione in valore assoluto pari o superiore all'1%, calcolata per il primo giorno lavorativo della prova dell'impatto dell'estensione, degli importi complessivi delle esposizioni dell'ente ponderate per il rischio secondo il CCR (ai sensi della parte tre, titolo II, capo 6, del CRR); e
 - (ii) una variazione in valore assoluto pari o superiore al 5% degli importi complessivi delle esposizioni dell'ente ponderate per il rischio secondo il CCR.
2. Per le finalità della sezione 4, paragrafo 1, lettera c), gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati:
 - (a) a livello consolidato per gli enti appartenenti a un gruppo soggetto a requisiti patrimoniali consolidati;
 - (b) a livello individuale per gli enti non appartenenti a un gruppo soggetto a requisiti patrimoniali consolidati.
3. Per le finalità della sezione 4, paragrafo 1, lettera c), e in conformità con la sezione 3, paragrafo 2, l'impatto di qualsiasi estensione o modifica corrisponde al coefficiente così definito:

¹⁰ In conformità alla sezione 2 dell'EGMA, le estensioni che ricadono nella sezione 4 saranno classificate come sostanziali in esito a un'indagine sui modelli interni.

- (a) al numeratore, la differenza tra gli importi delle esposizioni ponderate per il rischio secondo il CCR calcolati prima e dopo l'estensione o la modifica;
 - (b) al denominatore, gli importi complessivi delle esposizioni ponderate per il rischio secondo il CCR calcolati prima dell'estensione o della modifica.
4. Per le finalità della sezione 4, paragrafo 1, lettera c), punto ii), i coefficienti di cui alla sezione 4, paragrafo 3, sono calcolati per il periodo di più breve durata fra i seguenti alle lettere a) oppure b):
- (a) 15 giorni lavorativi consecutivi a decorrere dal primo giorno lavorativo della prova di impatto dell'estensione o modifica, posto che l'IMM permetta di effettuare il calcolo su base giornaliera. Quest'ultimo comporta aggiornamenti giornalieri dei profili dell'EE.
- Qualora l'ente non sia in grado di calcolare le nuove esposizioni al rischio su base giornaliera, come soluzione alternativa può utilizzare tre osservazioni settimanali consecutive.
- Qualora l'ente non sia in grado di calcolare le nuove esposizioni al rischio su base giornaliera né settimanale, può utilizzare in via subordinata due osservazioni mensili consecutive.
- Se la frequenza di osservazione non è giornaliera, l'ente dimostrerà che le giornate selezionate sono rappresentative per il suo portafoglio.
- (b) Fintanto che il calcolo dei coefficienti di cui ai alla sezione 4, paragrafo 3, fornirà come risultato un impatto pari o superiore alle percentuali di cui alla sezione 4, paragrafo 1, lettera c), punto ii).
5. Per le finalità della sezione 4, paragrafo 1, lettera c), la determinazione del coefficiente di cui alla sezione 4, paragrafo 3, riguarda, ove possibile, soltanto l'impatto dell'estensione o modifica all'IMM. Se nelle analisi di impatto saranno modificate misure non inerenti all'IMM, la BCE ne sarà informata e l'ente spiegherà perché tali misure (non inerenti all'IMM) non siano mantenute costanti.

Sezione 5: estensioni e modifiche all'IMM considerate non sostanziali

Le estensioni e le modifiche che non rientrano nella sezione 4 sono classificate come non sostanziali e vengono notificate alla BCE almeno due settimane prima della loro attuazione, se descritte nell'allegato 1, parte II, sezione 2.

Tutte le altre estensioni o modifiche sono notificate alla BCE dopo l'attuazione, quanto meno su base annuale.

Sezione 6: modifiche all'A-CVA¹¹ soggette a indagine

1. Le modifiche all'A-CVA sono sottoposte alla BCE per l'analisi del loro carattere sostanziale se soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
 - (a) nel caso di una banca autorizzata a fissare M uguale a 1 ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 2, lettera i), del CRR, la modifica ha un impatto significativo sul modello di rischio di CVA per le controparti in relazione a tale autorizzazione; **e**
 - (b) si configura come una delle modifiche descritte nell'allegato II, parte I, sezione 1; **oppure**
 - (c) dà luogo a:
 - (i) una variazione in valore assoluto pari o superiore all'1%, calcolata per il primo giorno lavorativo della prova di impatto dell'estensione o della modifica, di una delle misure di rischio pertinenti di cui all'articolo 383, paragrafo 5, lettera a) oppure b), del CRR, associata all'ambito di applicazione del metodo A-CVA a cui la misura di rischio fa riferimento; **e**
 - (ii) una variazione pari o superiore al 5% del requisito patrimoniale totale per il CVA, dato dalla somma delle misure di rischio di cui all'articolo 383, paragrafo 5, lettere a) e b), del CRR moltiplicate per il fattore applicabile di cui all'articolo 383, paragrafo 5, lettera c), del CRR e dei requisiti di fondi propri conformemente agli articoli 384 e 385 del CRR; **oppure**
 - (iii) una variazione pari o superiore al 10% di almeno una delle misure di rischio pertinenti di cui all'articolo 383, paragrafo 5, lettera a) oppure b), del CRR, associata all'ambito di applicazione del metodo A-CVA a cui la misura di rischio fa riferimento.
2. Per le finalità della sezione 6, paragrafo 1, lettera c), gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati:
 - (a) a livello consolidato per gli enti appartenenti a un gruppo soggetto a requisiti patrimoniali consolidati;
 - (b) a livello individuale per gli enti non appartenenti a un gruppo soggetto a requisiti patrimoniali consolidati.
3. Per le finalità della sezione 6, paragrafo 1, lettera c), punti i) e iii), e conformemente alla sezione 3, paragrafo 2, l'impatto di qualsiasi modifica corrisponde al valore assoluto del coefficiente di seguito definito (per la sezione

¹¹ Questa sezione definisce i criteri per la valutazione del carattere sostanziale delle modifiche all'A-CVA che soddisfano le condizioni di cui alla sezione 1, paragrafo 3, lettera c), punto iii), dell'EGMA.

6, paragrafo 1, lettera c), punto iii), il coefficiente è il valore assoluto più elevato valutato nel periodo di cui alla sezione 6, paragrafo 5):

- (a) al numeratore, la differenza tra la misura di rischio di cui all'articolo 383, paragrafo 5, lettera a) oppure b), del CRR calcolata prima e dopo la modifica;
- (b) al denominatore, la misura di rischio di cui rispettivamente all'articolo 383, paragrafo 5, lettera a) oppure b), del CRR calcolata prima della modifica.

4. Per le finalità della sezione 6, paragrafo 1, lettera c), punto ii), e conformemente alla sezione 3, paragrafo 2, l'impatto di qualsiasi modifica corrisponde al valore assoluto più elevato del coefficiente di seguito definito, valutato nel periodo di cui alla sezione 6, paragrafo 5:

- (a) al numeratore, la differenza tra il requisito patrimoniale totale per il CVA, dato dalla somma delle misure di rischio di cui all'articolo 383, paragrafo 5, lettere a) e b), del CRR moltiplicate per il fattore applicabile di cui all'articolo 383, paragrafo 5, lettera c), e dei requisiti di fondi propri conformemente agli articoli 384 e 383 del CRR, calcolato prima e dopo la modifica;
- (b) al denominatore, il requisito patrimoniale totale per il CVA, dato dalla somma delle misure di rischio di cui all'articolo 383, paragrafo 5, lettere a) e b), del CRR moltiplicate per il fattore applicabile di cui all'articolo 383, paragrafo 5, lettera c), e dei requisiti di fondi propri conformemente agli articoli 384 e 385 del CRR, calcolato prima della modifica.

5. Per le finalità della sezione 6, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), i coefficienti di cui alla sezione 6, paragrafi 3 e 4, sono calcolati per il periodo di più breve durata fra i seguenti alle lettere a) oppure b):

- (a) 15 giorni lavorativi consecutivi a decorrere dal primo giorno lavorativo della prova di impatto dell'estensione o modifica, posto che l'A-CVA permetta di effettuare il calcolo su base giornaliera. Quest'ultimo comporta aggiornamenti giornalieri dei differenziali di credito e delle variabili proxy e almeno settimanali dei profili dell'EE.

Qualora l'ente non sia in grado di calcolare le nuove esposizioni al rischio su base giornaliera, può utilizzare in via subordinata tre osservazioni settimanali consecutive.

Qualora l'ente non sia in grado di calcolare le nuove esposizioni al rischio su base giornaliera né settimanale, può utilizzare in via subordinata due osservazioni mensili consecutive.

Se la frequenza di osservazione non è giornaliera, l'ente dimostrerà che le giornate selezionate sono rappresentative per il suo portafoglio.

- (b) Fintanto che il calcolo dei coefficienti di cui alla sezione 6, paragrafi 3 e 4, fornirà come risultato un impatto pari o superiore alle percentuali di cui alla sezione 6, paragrafo 1, lettera c), punto ii) oppure iii) rispettivamente.
6. Per le finalità della sezione 6, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) la determinazione dei coefficienti di cui alla sezione 6, paragrafi 3 e 4, riguarda, ove possibile, soltanto l'impatto della modifica all'A-CVA. Se nell'analisi di impatto saranno modificate misure non inerenti all'A-CVA, la BCE ne sarà informata e l'ente spiegherà perché tali misure (non inerenti all'A-CVA) non siano mantenute costanti.

Sezione 7: modifiche all'A-CVA considerate non sostanziali¹²

Le modifiche all'A-CVA che non ricadono nella sezione 6 sono classificate come non sostanziali e vengono notificate come di seguito indicato.

1. Le modifiche che soddisfano le condizioni di cui alla sezione 6, paragrafo 1, lettera b) oppure c), ma non soddisfano quella definita alla sezione 6, paragrafo 1, lettera a), sono classificate come non sostanziali e vengono notificate alla BCE due settimane prima della loro attuazione programmata.
2. Le modifiche descritte all'allegato II, sezione 2, sono notificate alla BCE due settimane prima della loro attuazione programmata.
3. Tutte le altre estensioni o modifiche sono notificate alla BCE dopo l'attuazione, quanto meno su base annuale.

Sezione 8: documentazione a supporto di estensioni e modifiche

1. Per le estensioni e le modifiche all'IMM o all'A-CVA soggette a indagine, l'ente dovrebbe presentare la seguente documentazione:
 - (a) descrizione dell'estensione o modifica, relativa motivazione e finalità
 - (b) data di attuazione prevista
 - (c) perimetro interessato dall'estensione o modifica, con indicazione del relativo volume
 - (d) documentazione tecnica e di processo, riguardante ad esempio:
 - (i) calibrazione dei fattori di rischio

¹² Questa sezione definisce i criteri per la valutazione del carattere sostanziale delle modifiche all'A-CVA che soddisfano le condizioni di cui alla sezione 1, paragrafo 3, lettera c), punto iii).

- (ii) determinazione del prezzo per le operazioni
 - (iii) modellizzazione delle garanzie
 - (iv) compensazione e marginazione
 - (v) test retrospettivi
 - (vi) prove di stress
 - (vii) rischio di correlazione sfavorevole
- (e) relazioni sulla verifica indipendente o validazione dell'ente
 - (f) conferma dell'avvenuta autorizzazione dell'estensione o della modifica da parte degli organi competenti mediante le apposite procedure dell'ente e data di autorizzazione
 - (g) ove applicabile, documentazione dell'impatto quantitativo dell'estensione o della modifica sugli importi delle esposizioni ponderate per il rischio o sui requisiti di fondi propri. Per il calcolo dell'impatto quantitativo da comunicare si applica la metodologia definita nelle sezioni 4 e 6 (calcolo parallelo)
2. Quanto alle estensioni e alle modifiche classificate come non sostanziali, l'ente trasmette unitamente alla notifica:
- (a) la documentazione di cui alla sezione 8, paragrafo 1, lettere a), b), c), f) e g)
 - (b) la data di attuazione prevista in caso di notifica prima dell'attuazione, altrimenti la data di attuazione
 - (c) evidenza a sostegno della valutazione dell'ente qualora quest'ultimo sostenga che l'estensione o la modifica in oggetto non incida in misura significativa sul criterio di valutazione attinente (sezione 6, paragrafo 1, lettera a), e allegati).

Allegato I: estensioni e modifiche al metodo IMM

Parte I: ESTENSIONI ALL'IMM

Sezione 1: estensioni soggette a indagine¹³

1. Estensione del perimetro di applicazione dell'IMM a¹⁴:
 - (a) esposizioni in aree operative supplementari che pur essendo relative allo stesso tipo di operazione:
 - (i) introducano nuovi processi gestionali riguardanti le politiche, i processi e i sistemi di cui all'articolo 286 del CRR; oppure
 - (ii) influenzino il rispetto degli obblighi in materia di prova dell'utilizzo di cui all'articolo 289 del CRR.
 - (b) esposizioni relative a una tipologia supplementare di operazione, a meno che questa non rientri nel perimetro di applicazione dell'IMM approvato. Quest'ultima esclusione vale se si soddisfano le seguenti tre condizioni:
 - (i) i fattori di rischio, ossia i dati di mercato sottostanti, sono già incorporati nell'IMM confermato per quanto riguarda la loro calibrazione e modellazione stocastica;
 - (ii) le funzioni per la determinazione del prezzo sono contenute in una collezione approvata ai fini dell'IMM e soddisfano i requisiti di cui agli articoli 293 e 294 del CRR (in particolare al paragrafo 1, lettera e), dell'articolo 294);
 - (iii) vi è coerenza tra i processi gestionali riguardanti le politiche, i processi e i sistemi di cui all'articolo 286 del CRR e gli obblighi in materia di prova dell'utilizzo stabiliti nell'articolo 289 dello stesso regolamento;
 - (c) nuove tipologie di accordi contrattuali di compensazione e marginazione qualora richiedano nuovi o ulteriori modelli rispetto alle tipologie di accordo esistenti¹⁵.
2. L'inversione permanente di qualsiasi estensione, ad esempio nei casi in cui l'ente intenda applicare un metodo standardizzato a insiemi di attività soggette

¹³ Si fa notare che, in conformità alla sezione 2 dell'EGMA, tali estensioni saranno classificate come sostanziali a conclusione di un'indagine sui modelli interni.

¹⁴ Si fa notare che, in conformità all'articolo 283, paragrafo 1, del CRR, gli enti richiedono autorizzazione per le nuove tipologie di operazione.

¹⁵ Le nuove tipologie di accordi contrattuali si configurano come tali se l'ente non può provare che la tipologia di accordo supplementare rientri nel perimetro di applicazione dell'IMM approvato.

a compensazione, classi di attività o tipologie di operazione per cui ha ottenuto l'autorizzazione a utilizzare l'IMM¹⁶. L'inversione dell'estensione può avvenire in via sia integrale sia parziale.

Parte II: MODIFICHE ALL'IMM

Sezione 1: modifiche soggette a indagine

1. Modifiche significative al modo in cui il modello riflette l'effetto degli accordi di garanzia vigenti per calcolare l'esposizione coperta dal margine ai sensi dell'articolo 285, paragrafo 1, del CRR (comprese le modifiche dovute all'utilizzo della misura di cui alla lettera b) in luogo di quella definita alla lettera a) per includere gli effetti della marginazione nelle esposizioni attese ai sensi dell'articolo 285, paragrafo 1, del CRR).
2. Modifiche significative alla metodologia di previsione della distribuzione dei fattori di rischio, comprese le modifiche alle specifiche della distribuzione di probabilità delle variazioni del valore di mercato dell'insieme di attività soggette a compensazione, la modellizzazione delle strutture di dipendenza (ad esempio correlazioni) e i metodi usati per calibrare i parametri dei processi stocastici sottostanti.
3. Modifiche significative alla metodologia e/o ai processi di validazione ai sensi dell'articolo 292, paragrafo 6, lettere a) e b), e dell'articolo 294, paragrafo 1, del CRR che determinano variazioni nella valutazione dell'ente sull'integrità dell'IMM.

Sezione 2: modifiche considerate non sostanziali (notifica ex ante)

1. Modifiche, che non siano significative, al modo in cui il modello riflette l'effetto degli accordi di garanzia vigenti per calcolare l'esposizione coperta dal margine ai sensi dell'articolo 285, paragrafo 1, del CRR (comprese le modifiche dovute all'utilizzo della misura di cui alla lettera b) in luogo di quella definita alla lettera a) per includere gli effetti della marginazione nelle esposizioni attese ai sensi dell'articolo 285, paragrafo 1, del CRR).
2. Modifiche, che non siano significative, alla metodologia di previsione della distribuzione dei fattori di rischio, comprese le modifiche alle specifiche della distribuzione di probabilità delle variazioni del valore di mercato dell'insieme di attività soggette a compensazione, la modellizzazione delle strutture di

¹⁶ In conformità all'articolo 283, paragrafo 5, del CRR, gli enti che utilizzano l'IMM devono ottenere l'autorizzazione della BCE per tornare a usare uno qualsiasi dei metodi indicati nella parte 3, titolo 2, capo 6, sezioni 3-5, del CRR, anche in caso di revisione parziale.

dipendenza (ad esempio correlazioni) e i metodi usati per calibrare i parametri dei processi stocastici sottostanti.

3. Modifiche, che non siano significative, alla metodologia e/o ai processi di validazione ai sensi dell'articolo 292, paragrafo 6, lettere a) e b), e dell'articolo 294, paragrafo 1, del CRR che determinino variazioni nella valutazione dell'ente sull'integrità dell'IMM.
4. Modifiche nell'attuazione dell'MPOR ai sensi dell'articolo 285, paragrafi 2-5, del CRR ossia modifiche alla metodologia utilizzata per determinare se la garanzia reale sia considerata illiquida oppure modifiche alla definizione stessa dell'MPOR.
5. Modifiche alla metodologia utilizzata per modellizzare la garanzia ai sensi dell'articolo 285, paragrafo 6, del CRR e le rettifiche per la volatilità basate sulle stime interne relative al valore della garanzia ammissibile ai sensi dell'articolo 285, paragrafo 7, del CRR.
6. Modifiche al metodo utilizzato per determinare il periodo di stress ai sensi dell'articolo 292, paragrafo 2, del CRR.
7. Modifiche significative nei processi gestionali del CCR ai sensi dell'articolo 286 del CRR, tra cui:
 - (a) modifiche significative al quadro di fissazione dei limiti e al quadro di segnalazione che influiscano significativamente sui rispettivi processi decisionali dell'ente;
 - (b) modifiche significative ai sistemi informatici che influiscano sulla procedura di calcolo del modello interno;
 - (c) modifiche significative nell'utilizzo dei modelli dei fornitori, se non già colte nello specifico dalla sezione 1.
8. Modifiche significative al quadro delle prove di stress periodiche che riducano la frequenza e/o la gravità delle prove di stress attuate ai sensi dell'articolo 290 del CRR.
9. Modifiche alla metodologia utilizzata per determinare tutte le posizioni di rischio generale e specifico di correlazione sfavorevole ai sensi dell'articolo 291 del CRR.
10. Modifiche al modo in cui gli scenari dei fattori di rischio di mercato sono tradotti in scenari del valore del portafoglio, quali modifiche dei modelli di valutazione degli strumenti utilizzati per calcolare la sensibilità ai fattori di rischio o per rivedere la valutazione delle posizioni ai fini del calcolo delle misure di rischio, compresi il passaggio dal metodo di determinazione del prezzo analitico a quello basato su simulazione o il passaggio dall'approssimazione di Taylor alla rivalutazione piena nonché modifiche nell'ambito dei due metodi.

Allegato II: modifiche all'A-CVA

Sezione 1: modifiche soggette a indagine

1. Modifiche alla metodologia utilizzata per determinare i differenziali e le variabili proxy ai sensi dell'articolo 383, paragrafo 7, lettera a), del CRR e del Regolamento (UE) n. 526/2014. Le modifiche alla metodologia non includono gli aggiustamenti necessari alla manutenzione ordinaria del modello A-CVA, come le rettifiche alla mappatura delle controparti o alla granularità delle curve dei differenziali creditizi dovute alla disponibilità dei dati di mercato o alla composizione dei portafogli per l'A-CVA.
2. Modifiche alla metodologia utilizzata per determinare l'LGD di mercato ai sensi dell'articolo 383, paragrafo 7, lettera a), del CRR e del Regolamento (UE) n. 526/2014. Le modifiche alla metodologia non includono gli aggiustamenti necessari alla manutenzione ordinaria del modello A-CVA, come la modifica dell'LGD implicita dovuta alla disponibilità dei dati di mercato.

Sezione 2: modifiche considerate non sostanziali (notifica ex ante)

1. Modifiche alla metodologia utilizzata per determinare il periodo di stress per il parametro del differenziale creditizio ai sensi dell'articolo 383, paragrafo 5, lettera b), del CRR.
2. Modifiche significative ai processi gestionali del rischio di CVA relativi a politiche, processi e sistemi nella misura in cui non rientrino nelle modifiche di cui alle RTS sull'IMA (Regolamento (EU) n. 2015/942), che modificano le RTS sul metodo IRB (Regolamento (UE) n. 529/2014), tra cui:
 - (a) modifiche significative al quadro di fissazione dei limiti e al quadro di segnalazione che influiscano significativamente sui rispettivi processi decisionali dell'ente;
 - (b) modifiche significative ai sistemi informatici che influiscano sulla procedura di calcolo del modello interno.

Siglarlo

ABE	Autorità bancaria europea
A-CVA	advanced method for credit valuation adjustment risk (metodo avanzato per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito)
AMA	advanced measurement approach (metodo avanzato di misurazione)
CCR	counterparty credit risk (rischio di controparte)
CRR	capital requirements regulation (regolamento sui requisiti patrimoniali)
CVA	credit valuation adjustment (aggiustamento della valutazione del credito)
EE	expected exposure (esposizione attesa)
EEPE	effective expected positive exposure (esposizione attesa positiva effettiva)
EGMA	ECB Guide on Materiality Assessment (Guida della BCE alla valutazione del carattere sostanziale)
IMA	internal models approach (metodo basato su modelli interni)
IMM	internal model method (metodo dei modelli interni)
IRB	internal ratings-based (basato sui rating interni)
LGD	loss given default (perdita in caso di default)
M	maturity (scadenza)
MPOR	margin period of risk (periodo con rischio di margine)
MVU	Meccanismo di vigilanza unico
PD	probabilità di default
RTS	regulatory technical standards (norme tecniche di regolamentazione)
RWA	risk-weighted assets (attività ponderate per il rischio)

© Banca centrale europea, 2016

Recapito postale 60640 Frankfurt am Main, Germany
Telefono +49 69 1344 0
Internet www.bankingsupervision.europa.eu

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.